

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 25 - numero 5390 di Martedì 16 maggio 2023

La scadenza del quinquennio di aggiornamento per i coordinatori

Per tutti i coordinatori per la sicurezza che hanno concluso la formazione prima dall'entrata in vigore del Testo unico, il 15 maggio 2023 è scaduto il quinquennio di aggiornamento. I coordinatori, la formazione, l'aggiornamento e il rischio sospensione.

Brescia, 16 Mag ? Nel comparto delle costruzioni, un comparto connotato da un'incidenza molto elevata del fenomeno infortunistico, una delle figure più rilevanti per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è il **coordinatore per la sicurezza**.

Per questa figura il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede (articolo 98 e allegato XIV) non solo uno specifico corso di formazione della durata minima di 120 ore, ma anche l'obbligo di un **corso di aggiornamento quinquennale** della durata minima di 40 ore.

E il **15 maggio 2023** è scaduto il **terzo quinquennio di aggiornamento** dall'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008. Dunque una data importante per tutti i coordinatori per la sicurezza che hanno frequentato il corso di formazione base prima del 15 maggio 2008.

Riguardo alla formazione e all'aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza, ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:

- I coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera
- Il Testo unico e la formazione dei coordinatori per la sicurezza
- L'aggiornamento, la data del 15 maggio 2023 e il rischio di sospensione

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB037] ?#>

I coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera

Ricordiamo brevemente che con coordinatori per la sicurezza si intendono i **coordinatori della sicurezza in fase di progettazione** e i **coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione**.

Come ricordato nel documento " I fondamentali per i coordinatori della sicurezza", prodotto dall'Ing. Brunello Camparada e presentato in diversi articoli del nostro giornale, i coordinatori per la sicurezza sono così definiti dall'art. 89 del Testo Unico:

- **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera:** "soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91". E comunemente indicato con l'acronimo CSP.
- **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera:** "soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice".

Ricordiamo alcuni dei rilevanti compiti assegnati ai coordinatori alla sicurezza e assegnati dalla normativa in materia di sicurezza e salute:

- **coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP):** redazione del piano di sicurezza e coordinamento; redazione del fascicolo tecnico sulle procedure di sicurezza che dovranno osservare coloro che provvederanno alla successiva manutenzione dell'opera; coordinamento nelle fasi di progettazione per assicurarsi che vengano applicate le misure generali di salvaguardia della sicurezza nei cantieri;
- **coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE):** verifica, coordinamento e controllo di tutte le imprese e i lavoratori autonomi che partecipano all'esecuzione dell'opera.

Il Testo unico e la formazione dei coordinatori per la sicurezza

Con l'**articolo 98** del D.Lgs. 81/2008 il legislatore ha fissato l'obbligo, per questi professionisti, di formarsi e aggiornarsi con i contenuti minimi, le modalità e la durata dei corsi indicati nell'**allegato XIV** dello stesso decreto legislativo.

Riprendiamo i primi **due commi dell'articolo 98** (*Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*).

Il **comma 1** indica che il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti **requisiti**:

1. laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
2. laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
3. diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

E al comma 2 si indica che i soggetti di cui al comma 1, *'devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico **corso in materia di sicurezza** organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'**obbligo di aggiornamento** di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto'*.

L'aggiornamento, la data del 15 maggio 2023 e il rischio di sospensione

Veniamo, dunque, con riferimento anche alla data del **15 maggio 2023**, all'**obbligo di aggiornamento dei coordinatori**.

A questo proposito l'**allegato XIV** (*Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori*) indica che è previsto l'**obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore**, *'da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari (...)*'. E **per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008** (15 maggio 2008), **'l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto'**.

Dunque la data del **15 maggio 2008** costituisce, per i coordinatori per la sicurezza che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del Testo Unico, un importante riferimento per gli aggiornamenti quinquennali successivi.

Se il primo quinquennio per l'aggiornamento è finito il 15 maggio 2013 e il secondo il 15 maggio 2018, il **15 maggio 2023**, come indicato in apertura di articolo, è la **data di chiusura del terzo quinquennio**.

Sottolineiamo ancora, tuttavia, che questo vale per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del Testo Unico.

Per i coordinatori che hanno invece frequentato il corso di formazione dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 la data di riferimento per gli aggiornamenti quinquennali successivi è quella del conseguimento dell'attestato di formazione.

È poi importante sottolineare che per i coordinatori che hanno conseguito l'attestato del 15 maggio 2008 e al 15 maggio 2023 non hanno raggiunto le 40 ore di aggiornamento **viene sospesa l'abilitazione a svolgere l'attività fino a quando non vengono completate le ore mancanti**.

Ed è, infine, bene rimarcare che se i coordinatori hanno svolto nel quinquennio precedente un numero di ore di aggiornamento superiore alle 40 ore richieste, comunque il monte ore eccedente le 40 **non costituisce credito formativo per il quinquennio successivo**.

Per un ulteriore approfondimento su questi aspetti rimandiamo alla lettura di alcuni interpellati (art. 12, comma 2, D.Lgs. 81/2008) che hanno affrontato il tema:

- [Interpello n. 17/2013](#) del 19 dicembre 2013: risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall'art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
- [Interpello n. 19/2014](#) del 6 ottobre 2014: risposta al quesito relativo all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008;
- [Interpello n. 1/2019](#) del 31 gennaio 2019: risposta al quesito sui corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza e sulla possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali.


RTM

Scarica il documento citato nell'articolo:

["I fondamentali per i coordinatori della sicurezza"](#), documento elaborato dall'Ing. Brunello Camparada, revisione 2021, ultimo aggiornamento 26 agosto 2021.

Scarica la normativa di riferimento:

[Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"](#).



Licenza [Creative Commons](#)

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it